



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 119 del 7 Febbraio 2018

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 05 febbraio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di:

-Sig.VIOLANTE Sebastiano Angelo, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Ivan Franceschini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (Stagione sportiva 2015/2016), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matr. 74898) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 29/pf/17-18 avente a oggetto: "Mancato pagamento da parte della Società Calcio Gallico Catona della somma di € 9.995,00 nei confronti dell'allenatore Sig. Ivan Franceschini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n. 6 della stagione 2015/2016)", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 2 agosto 2017 al n. 29pfi 17-18, osservava che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

Prove documentali:

- a) comunicazione della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/02/2017, pervenuta alla Procura Federale in data 14/02/2017 prot. n. 8653, con cui si trasmettevano gli atti relativi al mancato pagamento nei termini da parte della società A.S.D. Calcio Gallico Catona a favore dell'allenatore sig. Ivan Franceschini delle somme dovute come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 13/06/2016 Prot. 68/56 come da C.U. n. 6 punto 27;

- b) raccomandata della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 26/07/2016 inviata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona e da questi ricevuta in data 03/08/2016 con cui si invitava la stessa, in ottemperanza a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 13/06/2016 Prot. 68/56 come da C.U. n. 6 punto 27, a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento, della quietanza liberatoria e del documento d'identità dell'allenatore regolarmente datati e firmati dallo stesso;
- c) comunicazione del 23/06/2016 prot. 68/56 inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in riferimento alla decisione dallo stesso assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo n° 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (stagione sportiva 2015/2016) e comunicata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona mediante raccomandata A/R notificata in data 30.06.2016;
- d) C.U. n. 6 stagione sportiva 2015/2016 del 13/06/2016 contenente la decisione relativa al reclamo n. 68/56 ed avente ad oggetto la controversia insorta tra l'allenatore sig. Ivan Franceschini e la società A.S.D. Calcio Gallico Catona;
- e) raccomandata A/R inviata il 30/01/2017 dal sig. Ivan Franceschini alla Procura Federale FIGC (prot. 8426 del 09/02/2017) ed alla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria con cui lamentava il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Calcio Gallico Catona;
- f) censimento relativo alla stagione 2015/2016 e 2016/2017 della A.S.D. Calcio Gallico Catona;

considerato che l'analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che:

- in data 13/06/2016 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore sig. Ivan Franceschini condannava la società A.S.D. Calcio Gallico Catona al pagamento in favore dello stesso della somma di € 9.000,00 quale premio di tesseramento ed € 961,20 quale rimborso spese ed € 34,00 per interessi e quindi per un totale di € 9.995,20;
- la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.S.D. Calcio Gallico Catona mediante lettera raccomandata ricevuta in data 30.06.2016;
- la società A.S.D. Calcio Gallico Catona non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

considerato che il comma 13, dell'art. 94 ter, delle NOIF testualmente cita "Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva";

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere le seguenti violazioni poste in essere dai seguenti soggetti:

-sig. VIOLANTE Sebastiano Angelo, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore Sig. Ivan Franceschini, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 13/06/2016 (Reclamo 68/56), pubblicata con il C.U. n° 6 (stagione sportiva 2015/2016), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matr. 74898) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

preso atto che, ai sensi dell'art. 32 quinquies, comma 5, del C.G.S., in data 21 settembre 2017 al sig. Sebastiano Angelo Violante nonché alla società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA veniva notificata la Comunicazione di Conclusione Indagini, in Via Saracena Santa Domenica snc - cap. 89135 Reggio di Calabria (RC) - restituita dalle Poste Italiane con la dicitura "piego non ritirato", per compiuta giacenza;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano;

deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) il sig. VIOLANTE Sebastiano Angelo, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona;
- 2) la società A.S.D. Calcio Gallico Catona (matr. 74898).

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, Avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

1. al sig. Violante Sebastiano Angelo inibizione di mesi sei;
2. alla A.S.D. Calcio Gallico Catona un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018.

Alla citata riunione comparivano, anche:

- l'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano Angelo, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona anch'egli presente, e per la suddetta Società.

Il Tribunale prendeva atto dell'istanza istruttoria proposta dai deferiti nel corso della riunione, sospendeva il procedimento riservandosi la decisione che assumeva con ordinanza notificata alle parti, di seguito integralmente riprodotta:

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Territoriale, sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri osserva:

L'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti, nell'interesse del sig. Violante e del Calcio Gallico Catona, con eccezione sollevata durante il dibattimento, ha chiesto che venga dichiarata l'assoluta nullità della notifica alle parti degli atti relativi al presente procedimento, (comunicazione di conclusione delle indagini e atto di deferimento davanti il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria), in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale della Società, Campo sportivo Gallico in via Saracena Santa Domenica a Catona di Reggio Calabria, e non presso lo studio Violante Sebastiano in via Stazione n° 7 a Catona di Reggio Calabria per come indicato nel Censimento dei Dati della Società. Tale vizio comporterebbe la conseguente declaratoria di proscioglimento dei deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che l'attività di notifica è stata validamente effettuata presso la sede sociale della società in ossequio al dettato dell'art. 38 punto 8 lettera b) C.G.S. che statuisce - in via alternativa - la possibilità di comunicazione degli atti:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) presso la sede della società.

L'Avvocato Lo Presti formulava quindi, nella denegata ipotesi in cui l'istanza preliminare fosse stata rigettata, richiesta di proscioglimento per i deferiti, o di contenimento nel minimo delle sanzioni, rappresentando che dopo la decisione del Collegio Arbitrale è intervenuto un accordo transattivo (che si deposita agli atti) con valenza novativa in cui il signor Franceschini ha rinunciato all'esecutività del lodo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rigetta l'istanza e rinvia alla data del 5.2.2018 per il prosieguo della fase dibattimentale con sospensione dei termini ex art. 34 bis C.G.S..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Nella seduta del 5.2.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale ribadiva le seguenti richieste sanzionatorie:

- al sig. Violante Sebastiano Angelo inibizione di mesi sei;
- alla A.S.D. Calcio Gallico Catona un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018.

Alla citata riunione comparivano, anche:

- l'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano Angelo, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona e per la suddetta Società.

L'Avvocato Lo Presti ha ribadito la richiesta di proscioglimento per i deferiti, o di contenimento nel minimo delle sanzioni, rappresentando che dopo la decisione del Collegio Arbitrale è intervenuto un accordo transattivo con valenza novativa in cui il signor Franceschini ha rinunciato all'esecutività del lodo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore, irroga:

- al sig.VIOLANTE Sebastiano Angelo inibizione di mesi SEI(6) e quindi fino al 7 AGOSTO 2018;
- alla Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza s.s.2017/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di:

-Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17;
-la soc. A.S.D. Spezzano Albanese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n.61 pf.17/18, avente ad oggetto: "Condotta della Società A.S.D. Spezzano Albanese che non ottemperava al tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra per la stagione sportiva 2016-2017";

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria. La documentazione sul quale è fondata l'attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale e precisamente:

- a. richiesta tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente del C.R. Calabria del 6.12.2016 e del 3.01.2017;
- b. scheda di censimento della società A.S.D. Spezzano Albanese relativa alla stagione sportiva 2016-2017;
- c. verifica su AS 400 Tecnico prima squadra Martino Antonio;
- d. copia segnalazioni obbligo di tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente Comitato Regionale Calabria del 26.01.17 prot.8473 trasmessa il 10.2.2017;

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati:

-Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.44 comma 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del tecnico responsabile della prima squadra Sig. Martino Antonio per la stagione sportiva 2016/17;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della società A.S.D. Spezzano Albanese, per le violazioni addebitate al proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente Signor Scaglione Mauro Cosimo ed alla Società A.S.D. Spezzano Albanese e dagli stessi regolarmente ricevuta;

Ritenuto, pertanto, che l'aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17, ha comportato per il Presidente Sig. Scaglione Mauro Cosimo la violazione del disposto degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma 1 e 3 del Regolamento della L.N.D. e per la A.S.D. Spezzano Albanese, la violazione ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente Sig. Scaglione Mauro Cosimo;

Visto l'art. 1 bis c. 1 del C.G.S., in relazione all'art.38 del N.O.I.F. nonché l'art.44 c.1 e 3 del Regolamento della L.N.D.;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio;

HA DEFERITO

A questo Tribunale Federale Territoriale:

-il Sig. Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l'art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all'art.44 comma 1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell'allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig. Martino Antonio, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17;

-la società A.S.D. Spezzano Albanese, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Scaglione Mauro Cosimo.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

-al signor Scaglione Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese l'inibizione di sei mesi;

-alla A.S.D. Spezzano Albanese due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 e l'ammenda di € 500,00. Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

-nei confronti del signor SCAGLIONE Mauro Cosimo, Presidente della società A.S.D. Spezzano Albanese, l'inibizione di mesi SEI (6) e quindi fino al 7 AGOSTO 2018;

-nei confronti della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di:

-Sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica "StadioRadio" poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017 dal titolo "Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo dell'arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, ma anche dell'A.I.A. e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso;

-la società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5004/61/pfi17-18/CS/sds del 7/12/2017

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi/17-18, avente ad oggetto: "Frasile lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate dal Sig. Francesco Loizzo, tesserato con la società USD Paolana, e pubblicate sul giornale il "Quotidiano del Sud".

Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 13/11/2017 al n. 371pfi 17-18.

o s s e r v a q u a n t o s e g u e

letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente:

-comunicazione del 02/11/2017 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 3849 del 09/11/2017) con cui si trasmetteva la segnalazione del 31/10/2017 allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo;

-lettera del 31/10/2017 (prot. P.FL/mf22) a firma del Presidente A.I.A. - C.R.A. Calabria ed indirizzata alla L.N.D. – C.R. Calabria con cui si evidenziavano le dichiarazioni lesive rilasciate dal sig. Loizzo Francesco, contenute in un CD audio ed in un articolo di giornale allegati alla predetta comunicazione;

-copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017;

-foglio di censimento della società U.S.D. PAOLANA della stagione 2017–2018;

-CD audio contenente il file dell'intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo;

atteso che in data 29/10/2017 si disputava la gara Trebisacce – U.S.D. Paolana valida per il Campionato di Eccellenza organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria terminata col punteggio di 3 – 2;

preso atto che al termine della stessa il sig. Loizzo Francesco, Direttore Sportivo tesserato per la società U.S.D. Paolana rilasciava un'intervista ai microfoni della testata giornalistica radiofonica "StadioRadio" poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017 dal titolo "Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede";

verificato che nell'intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo ai microfoni della testata giornalistica radiofonica "StadioRadio" poi parzialmente ripresa nell'articolo di stampa del "Il Quotidiano del Sud" assumono particolare

valenza le seguenti dichiarazioni "... sul rigore assegnato al Trebisacce il suo collaboratore nello stadio ha detto ho visto punizione per la Paolana... rigore per il Trebisacce. Siccome io posso anche non vedere con occhio neutrale ma questo è l'ennesimo furto da una classe arbitrale adesso non dico più media ma mi assumo tutte le responsabilità , sono Francesco Loizzo, è una classe arbitrale in malafede. C'è qualcuno che manovra e pilota tutto il giocattolo dietro a questi quattro pagliaccetti vestiti di nero che vengono in campo la domenica, annullano tutti i sacrifici che una società di calcio affronta e non credo che sia una cosa giusta. Espulsioni sia al mio portiere che al loro giocatore che poteva concludersi con un'ammonizione reciproca. Seconda espulsione nei confronti di un giocatore della Paolana che ci stava tutta perché era espulsione dopodiché arbitraggio a senso unico, una cosa vergognosa. Io da questo momento non credo di voler far più parte di questo mondo di ladri, di questo mondo di farabutti, di questo mondo di imbrogli. la mia è soltanto una passione, una passione che con queste losche figure pilotate dall'AIA calabrese sta scemando";

atteso che, come emerso dall'attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nell'intervista radiofonica poi parzialmente ripresa dal giornale quotidiano "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017 dal sig. Francesco Loizzo sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando allo stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

considerato che il contenuto dell'intervista rilasciata dal sig. Francesco Loizzo non è stata da questi smentita tantomeno rettificata;

atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che,

diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall'altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive;

ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi "pubbliche" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale "Il Quotidiano del Sud" e, per l'effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone;

considerato che l'attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:

- dal sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica "StadioRadio" poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017 dal titolo "Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo dell'arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, ma anche dell'A.I.A. e dell'istituzione arbitrale nel suo complesso;

- dalla società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 22 novembre 2017 ritualmente notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta;

atteso che né la società U.S.D. PAOLANA tantomeno il sig. Francesco Loizzo svolgevano alcuna attività difensiva in ordine alle violazioni contestate con la comunicazione di conclusione indagini;

per i motivi sopra esposti;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO;

HA DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il sig. Francesco LOIZZO, Direttore Sportivo all'epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Paolana, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato ai microfoni testata giornalistica radiofonica "StadioRadio" poi parzialmente ripresa e pubblicata sul giornale "Il Quotidiano del Sud" del 31/10/2017 dal titolo "Loizzo a ruota libera – Arbitri in malafede" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio non solo dell'arbitro della gara Trebisacce – U.S.D. Paolana mettendone in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, quanto dell'A.I.A. e dell'intera istituzione arbitrale nel suo complesso;

2. la società U.S.D. PAOLANA (matricola 36310) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Francesco Loizzo.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

3. al sig. Francesco LOIZZO, l'inibizione di mesi otto;

4. alla società U.S.D. Paolana, l'ammenda di € 900,00.

Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

-nei confronti del sig. Francesco LOIZZO inibizione di mesi OTTO (8) e quindi fino al 7 OTTOBRE 2018;

-nei confronti della Società U.S.D. PAOLANA l'ammenda di € 900,00 (novecento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:

- sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell'occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano "La Gazzetta del Sud" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;
 - società A.S.D. AUDAX RAVAGNESE (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall'allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli;
- Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5062/304/pfi17-18/CS/sds del 11/12/2017.**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f

visti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 304/pfi17-18, avente ad oggetto: "Frase lesive nei riguardi dell'Arbitro della gara Audax Ravagnese – Deliese del 15.10.2017, rese dal Sig. Tomaselli Francesco e pubblicate sul quotidiano "Gazzetta del Sud" in data 16.10.2017";

Isritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 30/10/2017 al n. 304pfi17-18.

letta la documentazione pervenuta con delega di affidamento e più precisamente:

- comunicazione del 24/10/2017 del Presidente della L.N.D. – Comitato Regionale Calabria (prot. Procura n. 3443 del 27/10/2017) con cui si trasmetteva la segnalazione allo stesso pervenuta a firma del Presidente del C.R.A. Calabria Sig. Francesco Longo;
- copia articolo di stampa pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta del Sud" del 16/10/2017;
- referto Arbitrale della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D;
- stralcio del Comunicato Ufficiale n. 49 del 19.10.2017;
- foglio censimento della società A.S.D. Audax Ravagnese della stagione 2017–2018;

atteso che in data 15/10/2017 si disputava la gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D organizzato dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

verificato che la gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 valida per il Campionato di Prima Categoria Girone D, terminata col punteggio di 0 – 4 veniva diretta dal sig. Marchesano Rocco, arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Taurianova;

preso atto che in data 15/10/2017 il sig. Tomaselli Francesco, tecnico abilitato e nell'occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese rilasciava una intervista pubblicata sul quotidiano "La Gazzetta del Sud" del 16/10/2017 dal titolo "Audax Ravagnese incassa 4 gol dalla Deliese e il presidente Tomaselli denuncia: sono stato spintonato dall'arbitro"

verificato che nell'intervista assumono particolare valenza le frasi "A fine partita sono entrato nello stanzone dell'arbitro per chiedere spiegazioni riguardo all'espulsione di un mio calciatore e, per tutta risposta, dal direttore di gara ho ricevuto solo spintoni e quasi un pugno al collo. A questo punto assieme ai miei soci stiamo davvero pensando di ritirarci dal campionato perché credo che non sia giusto che una società che spende parecchie migliaia di euro durante la stagione venga presa in giro da un signore che pensa di essere il padrone di tutto e di tutti. Mi auguro che la Lega possa intervenire prima che sia troppo tardi".

atteso che, come emerso dall'attività di indagine compiuta, le espressioni utilizzate nell'intervista rilasciata al giornale quotidiano "La Gazzetta del Sud" del 16/10/2017 dal sig. Francesco Tomaselli, sono da ritenersi violative di norme federali in quanto hanno gravemente leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro e di riflesso quello dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

considerato che il contenuto dell'intervista rilasciata dal sig. Francesco Tomaselli non è stata smentita tantomeno rettificata;

atteso che il diritto di critica e la libertà di opinione non possono dirsi diritti assoluti trovando un loro limite certo ed invalicabile nel doveroso rispetto della verità dei fatti e della dignità delle persone con la evidente conseguenza che, diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, se da un lato, è possibile e lecito esprimere pubblicamente apprezzamenti e critiche, dall'altro lato, però, tali apprezzamenti e critiche devono essere manifestati sempre attraverso modalità espressive non offensive;

ritenuto, altresì, che le dichiarazioni in argomento sono certamente da considerarsi "pubbliche" ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, del C.G.S. in quanto affidate ad un giornale quotidiano quale "La Gazzetta del Sud" e, per l'effetto, destinate ad essere conosciute da una molteplicità di persone;

considerato che l'attività di indagine svolta e gli atti acquisiti al presente procedimento consentono, pertanto, di ritenere provata la condotta antiregolamentare posta in essere:

➤ dal sig. Francesco Tomaselli, tecnico abilitato e nell'occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano "La Gazzetta del Sud" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

➤ dalla società A.S.D. Audax Ravagnese (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall'allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 07 novembre 2017 notificata alle parti e da questi regolarmente ricevuta;

per i motivi sopra esposti;

vista la proposta dei Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele SIBILLANO;

HA DEFERITO

a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell'occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del C.G.S., per avere rilasciato al giornale quotidiano "La Gazzetta del Sud" un'intervista che ha leso l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro della gara A.S.D. Audax Ravagnese – A.S.D. Deliese del 15 ottobre 2017 e di riflesso quello dell'istituzione arbitrale nel suo complesso, addebitando alla stesso un comportamento oltraggioso non provato e mettendo così in dubbio la sua effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidatogli, in quanto associato A.I.A.;

2. la società A.S.D. Audax Ravagnese (matricola 931493) per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dall'allenatore tesserato sig. Francesco Tomaselli;

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 5.02.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, formulava le seguenti richieste sanzionatorie:

-al Sig. Francesco TOMASELLI, tecnico abilitato e nell'occasione Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Audax Ravagnese, inibizione di mesi quattro;

-alla A.S.D. Audax Ravagnese € 500,00.

Alla citata riunione nessuno compariva per i deferiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

-nei confronti del Sig. Francesco TOMASELLI inibizione di mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 30 SETTEMBRE 2018 (in considerazione dell'inibizione fino al 31 MAGGIO 2018 –cfr C.U.n.98 CSAT del 10.01.2018);

-nei confronti della Società A.S.D. RAVAGNESE l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi